

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4423 del 22/09/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla FIAC AIR COMPRESSORS S.p.A. per impianto destinato ad attività di fabbricazione di pompe e compressori ubicato in Via Vizzano 23, Comune di Sasso Marconi (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4540 del 21/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla FIAC AIR COMPRESSORS S.p.A. per impianto destinato ad attività di fabbricazione di pompe e compressori ubicato in Via Vizzano 23, Comune di Sasso Marconi (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla FIAC AIR COMPRESSORS S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di pompe e compressori sito a Sasso Marconi, in via Vizzano 23, c.a.p. 40037, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. 5506 del 29/11/2019, con scadenza di validità in data 19/12/2034, e rilasciato dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con provvedimento prot. 23362 del 20/12/2019. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Proseguimento senza modifiche di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- b) Modifica sostanziale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
- c) Aggiornamento di comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con Determina dirigenziale n. 5506 del 29/11/2019, con scadenza di validità in data 19/12/2034, e rilasciato dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con provvedimento prot. 23362 del 20/12/2019, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Sasso Marconi di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³ ;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la FIAC AIR COMPRESSORS S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La FIAC AIR COMPRESSORS S.p.A., C.F. e P.IVA 03322171202, con sede legale a Sasso Marconi, in via Vizzano 23, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Giuseppe Sermasi, in qualità di procuratore speciale di FIAC AIR COMPRESSORS S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 21/1/2020 domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota del 26/2/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 26/2/2020 al prot. n. 31075, ha trasmesso ad Arpae la domanda, confluita nella pratica Sinadoc 7690/2020, completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota del 6/4/2020 atti di Arpae al prot. n. 51394, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota del 14/4/2020 atti di Arpae al prot. n. 54303, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Sasso Marconi con propria nota del 15/4/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 16/4/2020 al prot. n. 55890, ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il presente atto integra e sostituisce la citata AUA adottata con Determina dirigenziale n. 5506 del 29/11/2019.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento senza modifiche di scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae);

All.B - modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.C – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 17/9/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

FIAC AIR COMPRESSORS Spa - comune di Sasso Marconi - via Vizzano n° 23

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura

Prescrizioni

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi e da Hera Spa, Direzione Acqua – Ente gestore del servizio idrico integrato – come da propri pareri riportati di seguito che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente allegato B.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
pec: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

AREA TECNICA

SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 5149/2016/UT/REL/cb
Classificazione 08/03
Fascicolo 2016/29

Sasso Marconi, 29/03/2017

Pos. 2016/AUA12

ARPAE SAC BOLOGNA
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@certarpa.emr.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – matrice scarichi in fognatura di acque reflue
Posizione proc. **N. 2016/AUA12** – prot. 12902 del 22/9/2016- Richiedente: FIAC S.P.A. per insediamento a Sasso Marconi in VIA VIZZANO, 23 - Attività di fabbricazione compressori d'aria con attività di assemblaggio, verniciatura e magazzino. Matrici emissioni, rumore e scarichi-
Trasmissione parere e richiesta di rilascio provvedimento finale – comma 4 e 5 art. 4 del D.P.R. 59/2013

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto e visti gli atti ed elaborati presentati da FIAC S.P.A. con sede legale a SASSO MARCONI in via Vizzano, 23;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente, ARPAE, prot. 29285/2016 ricevuto con prot. 17707 in data 23/12/2016;

Richiamato il precedente parere favorevole del 28/12/2016 prot. 17947 riguardante la matrice rumore;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Hera Spa del 28/03/2017 prot. 32775 ricevuto con Pec del 28/03/2017 prot. 5105, relativo alla matrice scarichi in pubblica fognatura;;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche da insediamento produttivo e relativa all'attività di fabbricazione compressori d'aria con attività di assemblaggio, verniciatura e magazzino, richiesta in data 22/09/2016 prot. 12902 da FIAC S.P.A. per insediamento in Sasso Marconi VIA VIZZANO, 23, con le prescrizioni espresse da HERA spa.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del Codice dell'Amministrazione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/93 e l'art. 3bis e 4bis del D.Lgs 82/2005;

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del “Codice dell’Amministrazione digitale”;



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI SASSO MARCONI

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive

Area Tecnica

Piazza dei Martiri, 6

40037 SASSO MARCONI BO

comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi

Area Emilia Est

Bologna, 28 marzo 2017

Prot. gen. 32775

ns. rif. Hera spa Data prot.: 17-03-2017 Prot. N. 0029414

PA&S numero 47/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Fiac SpA"- Fabbricazione compressori d'aria

nell'insediamento sito in Via Vizzano n.23, Località Pontecchio M. - Comune di Sasso Marconi (BO).

Comune di Sasso Marconi-SUAP: Prot. n°4389 del 17/03/2017

Classificazione 06/08 Fascicolo 2016/29 Proc. 2016/AUA 12

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche da insediamento produttivo.

In merito alla domanda di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Alain Lefranc in qualità di legale rappresentante della Ditta "**FIAC SPA**" con sede legale e stabilimento industriale esercente l'attività di fabbricazione di compressori d'aria, assemblaggio, verniciatura e magazzino, in VIA VIZZANO n°23, Località Pontecchio Marconi - Comune di Sasso Marconi (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

verificato dalla documentazione presentata che trattasi di fabbricazione di compressori d'aria attraverso 2 linee di lavorazione: una linea dedicata alla fase di verniciatura e l'altra linea dedicata alla fase di montaggio e collaudo dei pezzi prodotti;

preso atto della dichiarazione che non vi sono scarichi di acque reflue industriali;

preso atto dalla documentazione presentata che l'insediamento origina acque reflue, domestiche e acque meteoriche, immesse in pubblica fognatura come sotto indicato:

- 1.) Punto di Scarico S1: scarico in pubblica fognatura ad ovest dello stabilimento di acque meteoriche dichiarate non contaminate e quindi escluse dagli adempimenti previsti dalla DGR n°286/2005 (copertura e piazzali aziendali);

- 2.) Punto di Scarico S2: scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (servizi igienici) e di acque meteoriche dichiarate non contaminate e quindi escluse dagli adempimenti previsti dalla DGR n°286/2005 (copertura e piazzali aziendali), a nord ovest dello stabilimento, confluenti a valle del pozzetto di prelievo e sifone Firenze connesso alle acque reflue domestiche;
- 3.) Punto di Scarico S3: scarico nel reticolo idrografico di superficie, denominato "Fosso della Cartiera" a nord est dello stabilimento, di acque meteoriche dichiarate non contaminate e quindi escluse dagli adempimenti previsti dalla DGR n°286/2005 (copertura e piazzali aziendali);

preso atto della dichiarazione che l'impianto di depurazione indicato in planimetria è stato dismesso;

preso atto dalla documentazione presentata che le materie prime sono stoccate all'interno dello stabilimento o all'esterno sotto tettoia, e che i prodotti finiti sono stoccati all'interno dei magazzini;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici e simili) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**
- **le acque reflue di diversa tipologia, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**

- in caso di manutenzione, chiusura, anomalia degli impianti, i reflui industriali originati dall'attività produttiva dovranno essere contenuti all'interno dello stabilimento, con l'ausilio di una saracinesca in grado di evitare l'afflusso alla pubblica fognatura;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche dichiarate non contaminate potrà essere ammesso solo nella impossibilità di recapito nel reticolo idrografico di superficie. La Ditta "Fiac SpA" dovrà presentare idonea relazione in merito.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto FIAC AIR COMPRESSORS Spa
comune di Sasso Marconi - via Vizzano n° 23

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di pompe e compressori svolta dalla società FIAC AIR COMPRESSORS Spa nello stabilimento ubicato in comune di Sasso Marconi, via Vizzano n° 23, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FIAC AIR COMPRESSORS Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: LAVATRICE

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base di un Registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile di stabilimento, ove debbono essere annotate le ore di funzionamento delle lavatrici, i consumi mensili degli sgrassanti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: RIEMPIMENTO ESSICCATOI CON FLUIDO REFRIGERANTE

Portata massima	1400	Nm ³ /h
Altezza minima	7.50	m
Durata massima	1	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (espresse come C-org totale)	20	mg/Nm ³
--	----	--------------------

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: AREA RICARICA MULETTI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: SABBIATRICE

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE

Portata massima	7000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: FORNO ESSICCAZIONE

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO DI ESSICCAZIONE – 0.349 MW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non è superato il valore di potenzialità termica nominale complessiva, pari a 1 MW, riferito agli impianti termici inseriti nel ciclo produttivo che, nello stabilimento, ricadono nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06, lettera dd).

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: COLLAUDO MOTOCOMPRESSORI

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	130 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	600 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO _x)	50 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	2500 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale)	300 mg/Nm ³
Benzene	0,5 mg/Nm ³

EMISSIONE A01

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE 2,833 MW

EMISSIONE A02

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE 0.028 MW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003

Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;

Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;

Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;

Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Metodo contenuto nelle UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Metodo UNI CEN/TS 13649:2015 per la determinazione del benzene

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di

campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E18 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 30/06/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l’azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L’ARPAE, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5. La società FIAC AIR COMPRESSORS Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E16 ed annuale per i restanti punti di emissione. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FIAC AIR COMPRESSORS Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA

Pratica Sinadoc n. 7690/2020

Documento redatto in data 15/9/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

FIAC AIR COMPRESSORS S.p.A. - Via Vizzano 23, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Sasso Marconi prot. 6074 del 15/4/2020 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Bologna, con propria nota del 14/4/2020 prot. n. 54303;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Pratica Sinadoc n. 7690/2020

Documento redatto in data 15/9/2020



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202
SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Sasso Marconi, 15/04/2020

Prot. n. 6074/UT/Rel
Class. 08/03
Fasc. 2020/4
Proc. 2020/AUA01

Spett.le
A.R.P.A.E. SAC Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

Spett.le
ARPAE Distretto Urbano
via Ronzani n. 7/39
40033 Casalecchio di Reno
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - Presentata il 21/01/2020 prot. 1063 da FIAC SRL – Modifica sostanziale AUA 2019AUA02-Det. Amb. 5506 del 29-11-2019- Matrici: emissioni in atmosfera – impatto acustico. Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 21/01/2020 al Prot. n. 1063 da FIAC SRL con sede in via Vizzano 23 a Sasso Marconi (BO), per la seguenti matrici: emissioni in atmosfera – impatto acustico e visti gli atti ed elaborati presentati per la matrice: impatto acustico.

Visto il parere favorevole espresso da ARPAE SINADOC n. 10637/2020 ricevuto tramite PEC il 14/04/2020 al Prot. Gen. di questo Ente n. 5979 relativo alla matrice: impatto acustico.

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 21/01/2020 al Prot. n. 1063 da FIAC SRL con sede in via Vizzano 23 a Sasso Marconi (BO) per la seguente matrice di competenza comunale:

- impatto acustico

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Responsabile del SUAP
Il Funzionario delegato
Luigi Ropa Esposti
(Firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale". L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis e 4 bis del D.Lgs 82/2005. La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

Spettabili

SUAP Comune di Sasso Marconi

P.zza dei Martiri n. 6

40037 Sasso Marconi (BO)

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Unità AUA e scarichi

Via San Felice n. 25

40122 Bologna

trasmesso tramite posta interna

p.c. Comune di Sasso Marconi

Ufficio Ambiente

P.zza dei Martiri n. 6

40037 Sasso Marconi (BO)

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere tecnico-ambientale su domanda di modifica AUA relativa all'impatto acustico ai sensi DPR n 59/2013. -

Denominazione dell'impianto: **FIAC s.r.l.**

Indirizzo sede legale: **Via Vizzano n 23 Sasso Marconi**

Indirizzo sede impianto : **Via Vizzano n 23 Sasso Marconi**

Comune: **Sasso Marconi (BO)**

Tipologia di attività: Produzione di altre pompe e compressori.

Legale Rappresentante: **Lefranc Alain**

Collocazione urbanistica: l'attività è ubicata in area industriale

la ditta richiede una modifica sostanziale all' Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET AMB-2019-5506 del 29/11/2019 e prevede la dismissione del vecchio reparto di verniciatura (E6,E7,E8,E9) e l'installazione di una nuova emissione a servizio del reparto collaudo motocompressori.

Il ciclo produttivo prevede:

Il ciclo produttivo aziendale rimane il medesimo, nessuna variazione sostanziale ad eccezione della dismissione di una intera linea di verniciatura.

Acustica :

E' stata presentata una documentazione di impatto acustico a firma Per Ind. Stefano Boschi e Narciso Barinson datata 09/12/2019, rev.01/19, redatta dallo Studio IMTECH s.r.l., il presente documento descrive la valutazione dell'impatto acustico delle attività svolte all'interno del capannone industriale in cui vengono effettuate lavorazioni di assemblaggio, verniciatura e magazzino dedicate alla realizzazione di compressori d'aria.

In particolare viene presa in considerazione l'attività di collaudo compressori con motore a scoppio e l'inserimento di un impianto di aspirazione sugli stessi.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Urbano – sede di Casalecchio di Reno - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
via Ronzani n. 7/39 | Cap 40133 | tel +39 051 571223 | fax +39 051 570399 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | arpae.it | P.IVA 04290860370

La ditta FIAC s.r.l. si trova in zona prevalentemente industriale di Sasso Marconi, secondo la zonizzazione acustica comunale l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale con limiti diurni di 70 dB(A) e notturni 60 dB(A) e confina con aree di classe IV, aree di classe III e di classe II.

L'analisi è stata effettuata nel periodo diurno dalla 6,00 alle 22,00.

L'area è influenzata dalle infrastrutture di trasporto autostrada A1 e ferrovia Bologna-Porretta che influenzano il clima acustico della zona sostenendo il valore del livello residuo.

Nel sito oggetto di esame è stata eseguita un'indagine fonometrica dello stato ante operam e successivamente sono stati valutati i contributi delle sorgenti sonore dell'attività produttiva.

In particolare sono state esaminate tutte le sorgenti di emissione sonora previste nel capannone industriale nella fase di normale lavorazione, in particolare tutti gli impianti di aspirazione, compressori e unità esterne, oltre alla movimentazione interna di carico e scarico in condizioni di massimo disturbo e già considerate nella precedente valutazione di impatto acustico, viene aggiunto il contributo del nuovo impianto di aspirazione dell'emissione E18 a servizio alla nuova attività di collaudo motocompressori.

E' stata eseguita una mappatura dei livelli residui presso i recettori sensibili individuati R20, R21, R22 e R23 mediante l'utilizzo del software IMMI con lo standard ISO 9613-2 all'interno del quale sono state inserite le sorgenti sonore esistenti e quella futura.

Dai risultati della modellazione risulta per tutti i ricettori presenti il rispetto del valore limite di immissione diurno e il relativo limite differenziale di immissione.

Sulla base della documentazione tecnica presentata si può concludere che lo stabilimento FIAC S.r.l. non comporta un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi.

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dr.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.